Bozza

**CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA E LA SOCIETÀ** ...............

TRA

L'Università degli Studi dell’Aquila, codice fiscale e partita IVA **01021630668** , con sede legale in L’Aquila Via Di Vincenzo 16B – L’Aquila (di seguito definita "Università") rappresentata dalla Rettrice pro tempore, Prof.ssa Paola Inverardi, nata a L’Aquila il 3.11.1957

e

la Società ...... .............................., codice fiscale e partita IVA ... ... ..........................., con sede legale in .................. ., Via .................................. (di seguito definita "Società") rappresentata da ..................... nato a .................. ... il .....................

PREMESSO

Che la Società opera nel settore del…………………………….

che la Società stessa è stata costituita come Spin off Accademico

oppure ha ottenuto il riconoscimento di Spin off Accademico con deliberazioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, rispettivamente del ………….. e del …………………………

che presso il Dipartimento ..................... dell'Università opera/no il/i gruppo/i di ricerca in settori affini a quelli oggetto dell'attività della Società

che è interesse della Società ………… usufruire delle conoscenze scientifiche e utilizzare le strutture e le apparecchiature scientifiche esistenti presso il Dipartimento ………………….. ai fini dello sviluppo della propria attività;

che è interesse del Dipartimento ………………….. svolgere attività di ricerca nei settori in cui opera la Società sia per sviluppare in termini applicativi le ricerche svolte al proprio interno, sia per consentire al personale universitario ed al personale in formazione per la ricerca (dottorandi, borsisti, assegnisti) di applicare in contesti produttivi le conoscenze acquisite nell'ambito della propria attività di ricerca;

che la Società e l'Università intendono regolare i rapporti che verranno ad instaurarsi nei modi ed alle condizioni di cui alla presente convenzione e nel rispetto della normativa vigente e dei regolamenti universitari;

VISTO

lo Statuto dell'Università degli Studi dell’Aquila pubblicato sulla G.U. n. 44 del 22 febbraio 2017;

Il Regolamento generale di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità - di cui al D.R. n. 3387 del 10.11.2008, versione in vigore a partire dal 1.01.2009

Il “Regolamento per la costituzione di Spin Off dell’Università degli Studi dell’Aquila e la partecipazione del personale universitario alle attività dello stesso” riformulato con D.R. n. 217/2017 del 4.05.2017

l'atto costitutivo della Società a rogito Notaio ……………., rep. …………….. del .........;

la delibera per quanto di competenza del Consiglio del Dipartimento di ………………. nella seduta del ..................;

l'autorizzazione alla stipula del presente atto da parte del Consiglio di Amministrazione nella seduta del ..................;

**TUTTO CIO' PREMESSO,**

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

**Art. 1 - Premesse**

Le premesse e gli allegati alla presente Convenzione costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa.

**Art. 2 - Oggetto**

1. La presente Convenzione disciplina tra l'Università e la Società i rapporti relativi al personale, ai diritti di proprietà intellettuale e industriale, all'utilizzo di spazi e attrezzature scientifiche dell'Università da parte della Società e per l'eventuale svolgimento di attività connesse alla ricerca scientifica di comune interesse.

**Art. 3 - Locali ad uso esclusivo**

1. L'Università concede alla Società, per la realizzazione delle proprie attività, l'utilizzo ad uso esclusivo degli spazi assegnati al Dipartimento .................................. (di seguito definito ".....................") e situati in ........................ come meglio specificati nell'allegato 1 e annessa planimetria mantenendo a proprio carico gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria

2. Qualsiasi intervento sui locali e sugli impianti dell'Università utilizzati dalla Società o per l'installazione di attrezzature di proprietà della Società stessa deve essere concordato tra il Dipartimento, la Società e i Responsabili delle Area Programmazione e Progettazione Edilizia e la Direzione Generale.

**Art. 4- Locali ad uso non esclusivo**

1. L'Università concede alla Società, per la realizzazione delle proprie attività, l'utilizzo ad uso non esclusivo degli spazi assegnati al Dipartimento ................ ........................ (di seguito definito".....................") e situati in ............... come meglio specificati nell'allegato 2 e annessa planimetria mantenendo a proprio carico gli oneri di manutenzione ordinaria, straordinaria e di vigilanza.
2. Qualsiasi intervento sui locali e sugli impianti dell'Università utilizzati dalla Società o per l'installazione di attrezzature di proprietà della Società stessa deve essere concordato tra il Dipartimento, la Società e i Responsabili dell’Area Programmazione e Progettazione Edilizia e della Direzione Generale.

**Art. 5 – Logo**

Lo Spin off può utilizzare nella denominazione sociale, nella corrispondenza e nel materiale comunicativo il logo e la dicitura «Spin off dell’Università degli Studi dell’Aquila».

La licenza è concessa a titolo gratuito.

L’Università potrà imporre allo Spin off l’interruzione con effetto immediato dell’utilizzo del logo, in qualsiasi caso lo stesso abbia provocato lesione all’onore, all’immagine ed alla reputazione dell’Università stessa

**Art. 6 - Attrezzature**

1. Il Dipartimento..................... concede alla Società, per la realizzazione delle proprie attività, l'uso (esclusivo/promiscuo) delle attrezzature scientifiche e di ufficio come descritte nell’allegato 3.
2. La Società..................... concede al Dipartimento, per la realizzazione delle proprie attività, l'uso (esclusivo/promiscuo) delle attrezzature scientifiche e di ufficio come descritte in allegato 4.

**Art. 7 – Personale**

1. Il personale docente socio dello spin off può collaborare con la Società, fatto salvo l'assolvimento dei compiti istituzionali di ricerca e di didattica come definiti dai competenti organi accademici, nel rispetto della normativa vigente e delle condizioni e dei limiti previsti dal regolamento spin off, cui con il presente atto si rinvia integralmente. ·

2. Il personale tecnico amministrativo socio dello spin off può collaborare con la Società, al di fuori dell'orario di servizio, previa autorizzazione, secondo quanto indicato dal Regolamento Spin off, cui con il presente atto si rinvia integralmente.

**Art. 8 - Obblighi delle Parti**

1. La Società si impegna a:

a. assicurare l'applicazione delle disposizioni vigenti in materia previdenziale e assistenziale,

di sicurezza e protezione dei lavoratori, garantendo la totale estraneità dell'Università da qualsivoglia controversia dovesse insorgere tra la Società e il personale impiegato;

b. trasmettere all'Università, entro ogni mese di settembre, copia del bilancio relativo all’anno precedente, corredato dall’eventuale relazione sulla gestione, e da una relazione sull'attività svolta e sulle linee di sviluppo, nonché dall’eventuale relazione del collegio sindacale e/o altro organo di revisione legale dei conti;

c. comunicare all'Università, al termine di ciascun esercizio, ottemperando agli obblighi legislativi vigenti, i compensi corrisposti al personale strutturato che abbia svolto per essa attività retribuita

d. assumere nei confronti dell'Università la responsabilità della corretta amministrazione delle attrezzature/infrastruttura affidate e ogni altra forma di responsabilità derivante dalle attività svolte.

**Art. 9 - Modifiche**

1. Qualora, durante il termine di cui all’art.10 del Regolamento Spin off, venissero a modificarsi i presupposti per i quali si è provveduto alla stipula della presente Convenzione o si ritenesse opportuno rivedere la medesima, le Parti procederanno in comune accordo, previa delibera degli Organi competenti.

**Art. 10 - Durata**

1. La durata della presente convenzione non può eccedere I termini di cui all’art. 10 del Regolamento Spin Off.
2. E' fatta salva la garanzia dell'ultimazione delle attività in corso al momento della scadenza della presente Convenzione.

**Art. 11 – Risoluzione e recesso**

1. L'Università avrà la facoltà di risolvere di diritto la presente Convenzione, ai sensi dell'art. 1456 c.c., qualora la Società non adempia agli impegni dalla stessa previsti.
2. L’Università recede anticipatamente in caso di violazioni della convenzione, nonché al verificarsi di gravi motivi che possano ledere l’onore, l’immagine o la reputazione dell’Università o la violazione del Codice Etico della stessa.

**Art. 12 – Riservatezza**

1. Le Parti si impegnano, tramite apposite procedure, a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto della presente Convenzione.

**Art. 13 - Sicurezza**

1. L'Università e la Società promuovono azioni di coordinamento atte ad assicurare la piena attuazione di quanto disposto dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
2. Il Datore di lavoro delle attività di cui all'art. 2 svolte negli spazi concessi alla Società dall'Università (ex art. 3 e/o 4) è il Datore di lavoro della Società. A lui afferisce tutto il personale che svolge l'attività in oggetto ivi inclusi gli studenti, i dottorandi, gli assegnisti, i borsisti, ecc. ed effettua pertanto la valutazione dei rischi e gli altri adempimenti previsti a suo carico dalla vigente normativa.
3. Tale valutazione sarà comunicata all'altro contraente (Università) per le opportune azioni comuni e di coordinamento, da contrattare in sede locale.
4. La sorveglianza sanitaria del personale della Società è affidata al medico competente della Società.

5. A carico dell'Università è invece la compilazione e gestione dei piani di emergenza da coordinarsi con le altre eventuali attività presenti negli spazi di sua esclusiva pertinenza.

**Art. 14 - Coperture assicurative**

1. La Società stipula una polizza con primaria compagnia assicurativa per la copertura della responsabilità civile dei suoi amministratori, soci, dipendenti, nonché di ogni altro collaboratore e/o consulente interno o esterno, nei confronti di terzi e/o dei dipendenti stessi per le attività svolte in locali dell'Università e con l'utilizzo di attrezzature.

2. Rimane a carico della Società l'eventuale assicurazione contro danni accidentali e furto di eventuali beni a qualsiasi titolo detenuti introdotti nei locali dell'Università, la quale non potrà essere ritenuta responsabile.

**Art. 15 - Trattamento dei dati personali**

1. Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività riconducibili alla presente Convenzione, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal D. Lgs. 30.6.2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii.

**Art. 16 - Controversie**

1. Per le controversie che dovessero insorgere con riferimento alla validità, interpretazione ed esecuzione della Convenzione la competenza spetterà in via esclusiva al Foro di L’Aquila.

**Art. 17 - Registrazione**

1. Il presente Atto viene redatto in numero 2 originali e sarà registrato in caso d'uso, ai sensi del DPR n. 131 del 26.04.1986. Le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente.

Letto, confermato e sottoscritto.

L’Aquila, ...........................

 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL’AQUILA

 LA RETTRICE

 Prof.ssa Paola Inverardi

LA SOCIETA'

 IL LEGALE RAPPRESENTANTE

ALLEGATO 1

Descrizione degli spazi, con annessa planimetria, che vengono concessi in uso esclusivo

(Art. 3 della Convenzione)

Descrizione degli spazi, con annessa planimetria, che vengono concessi in uso non esclusivo

 (Art. 4 della Convenzione)

Descrizione delle attrezzature scientifiche che sono concesse in uso (esclusivo/promiscuo) alla Società

(art. 5 della Convenzione)

Descrizione delle attrezzature scientifiche che sono concesse in uso (esclusivo/promiscuo) al Dipartimento

(art. 5 della Convenzione)